

Relazione sulla gestione

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2013 "Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, commi 108-112, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" che stabilisce:
 - la percentuale di riparto a carico dell'Istituto ammonta all'80 per cento dei previsti risparmi di spesa, non inferiori a 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013.
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013 "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente":
 - individua il contingente massimo di soggetti autorizzati ad accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente, nonché la ripartizione di esso tra i potenziali beneficiari (*art. 1*).
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2013 "Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENPALS, in attuazione dell'*art. 21, comma 2*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2013 "Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASPI e mini ASPI, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione" che stabilisce:
 - ai soci lavoratori delle cooperative, per l'anno 2013, le prestazioni di cui sopra sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che ha peraltro previsto:
 - gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno (2012, 2013 e 2014) sono determinati per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'ENPALS in 19.993,24 milioni di euro (*art. 1 c. 3*);

Relazione sulla gestione

- l'abrogazione del TFR e il ripristino dei trattamenti di fine servizio (TFS) previgenti al decreto-legge n. 78/2010, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011 (*art. 1, c. 98*);
- ulteriori interventi di contenimento della spesa per gli enti pubblici di previdenza ed assistenza sociale da adottare, nell'ambito della propria autonomia, al fine di conseguire, a decorrere dall'anno finanziario 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (*art. 1, c. 108*);
- la realizzazione di un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento, della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (*art. 1, c. 109*);
- l'obbligo, con decorrenza 2013, di rendere disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD). Il cittadino avrà però la facoltà di richiederne la trasmissione in forma cartacea (*art. 1, c. 114*);
- il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. Le amministrazioni pubbliche, sino a tutto il 2014, non possono, peraltro, acquistare autovetture o stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 (*art. 1, commi da 141 a 143*);
- disposizioni in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (*art. 1, c. 231*); monitoraggio, a cura dell'INPS, delle domande di pensionamento derivanti, sulla base delle date di cessazione dei rapporti di lavoro (*art. 1, c. 233*);
- il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nell'ambito di definiti limiti di importo da applicarsi su base annuale (*art. 1, c. 234*);
- l'introduzione di nuove disposizioni in materia di:
 - a) costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a

Relazione sulla gestione

pensione;

- b) facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 29/79;
- c) rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;
- d) cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un'unica pensione (*art. 1, commi da 238 a 248*);
- sostanziali modifiche alla disciplina dell'assicurazione sociale per l'impiego ASPI e della mini-ASPI, introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (*art. 1, c. 250*);
- modifiche alla riforma del mercato del lavoro per quanto attiene ai fondi di solidarietà bilaterali prevedendo una proroga di 6 mesi per l'ottemperanza dell'istituzione ed una serie di modifiche inerenti le prestazioni a carico dei suddetti fondi (*art. 1, c. 251*);
- l'erogazione dell'indennità di maternità anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, con fruizione del congedo parentale: è a tal fine prevista l'applicazione di un contributo annuo a carico della stessa categoria (*art. 1, commi 336 e 337*);
- l'INPS deve richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato e l'eventuale recupero integrale (*art. 1, commi da 351 a 353*);
- proroga, per il 2013, l'applicazione di specifici interventi di sostegno al reddito previsti dal decreto-legge n. 185/2008 (*art. 1, c. 405*);
- dispone il trasferimento al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, di 82 mln di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (*art. 1, c. 254*);
- dispone l'aumento di un punto percentuale, dal 21 al 22,

Relazione sulla gestione

dell'aliquota IVA ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2013 (*art. 1, c. 480*);

- innalza, a decorrere dal 2013, l'importo delle detrazioni Irpef spettanti per figli a carico: in particolare, per i figli di età pari o superiore a tre anni esso passa da 800 a 950 euro, mentre per figli di età inferiore a tre anni da 900 a 1.220 euro; inoltre, per ciascun figlio portatore di handicap essa sale da 220 a 400 euro (*art. 1, c. 483*);

- obbligo di sospensione, da parte degli enti e società incaricate della riscossione dei tributi, di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga la presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una vicenda idonea a rendere l'esecuzione coattiva, anche solo temporaneamente, illegittima (*art. 1, commi da 537 a 543*).

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012 “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo” prevede che:
 - il padre si astenga dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio; lo stesso può usufruire del congedo facoltativo per ulteriori due giorni (*art. 1*);
 - per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, l'INPS corrisponde un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, mentre per quanto concerne l'aspetto previdenziale trovano applicazione le disposizioni contenute nel testo unico della maternità (*art. 2*).
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che tra le altre disposizioni:
 - interviene sul modello alternativo dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dall'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che viene integralmente sostituito (*art. 23-ter*);
 - istituisce, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Esse hanno l'obbligo di iscrizione alla stessa e di aggiornamento dei dati. In caso di inadempimento si verifica la nullità degli atti adottati e

Relazione sulla gestione

la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili (*art. 33-ter*).

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2012 “Soppressione della Gestione speciale, presso l’INPS, degli enti pubblici creditizi, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357” stabilisce:
 - la soppressione della suddetta gestione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed il trasferimento all’assicurazione generale obbligatoria delle residue attività patrimoniali, così come risultanti dal rendiconto 2010.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha inoltre stabilito:
 - i compiti dell’organo di indirizzo politico delle P.A. e quelli del responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, che, tra l’altro, propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione all’organo politico che lo adotta e lo trasmette al Dipartimento della funzione pubblica (*art. 1, commi 7 e 8*).
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, di cui si evidenziano le seguenti disposizioni:
 - riduzione, per il triennio 2013-2015, del 10 per cento dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, rispetto alle condizioni economiche praticate nel 2011 dai fornitori a favore di SOGEI e CONSIP; riduzione di almeno il 5 per cento sui costi unitari per l’acquisizione di apparecchiature hardware e prodotti software (*art. 1, c. 26-bis*);
 - disapplicazione degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per il triennio 2012-2014 (*art. 3, c. 1*);
 - riduzione di un punto percentuale dell’aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale per la riscossione sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (*art. 5, c. 1*);

Relazione sulla gestione

- riduzione dei consumi intermedi in misura pari al dieci per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta a tal fine nell'anno 2010 (*art. 8, c. 3*).
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", della quale si evidenziano le seguenti norme:
 - istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2013, dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), presso la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Tale prestazione sostituisce, a regime, l'indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti (mini-ASpI) e l'indennità di disoccupazione speciale edile. Si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa; vengono esclusi gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (*art. 2, commi da 1 a 46*);
 - agevolazione contributiva per incentivo alla riallocazione di forza lavoro disoccupata, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 (*art. 4, commi da 8 a 10*);
 - sostegno alla genitorialità in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (*art. 4, commi da 24 a 26*);
 - adozione di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le spese di funzionamento per un ammontare di 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 (*art. 4, c. 77*).
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 15 maggio 2012 "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo" che stabilisce la
 - rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei divisori e dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012 "Riparto tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183" che prevede:
 - la percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa derivanti dalla razionalizzazione del funzionamento dell'INPS e dell'INAIL è posta, per gli anni 2012 e 2013 e a decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS.

Relazione sulla gestione

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2011 "Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita" che statuisce:
 - incremento di tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.

Relazione sulla gestione**2.2. Quadro macroeconomico**

Di seguito viene illustrato l'andamento del P.I.L., dell'inflazione, dell'occupazione e delle retribuzioni che, congiuntamente ad altri parametri, hanno influenzato le risultanze contabili dell'anno 2013.

Nel corso dell'anno si è rilevato:

- una dinamica negativa sia del Pil in termini nominali sia del PIL in termini reali pari, rispettivamente, a -0,4% ed a -1,9% in termini annui;
- un aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI esclusi i tabacchi) pari a 1,1% i cui effetti, però, si manifesteranno per effetto del meccanismo della perequazione delle pensioni nel corso dell'anno 2014;
- una diminuzione delle unità di lavoro complessive pari a -1,9%. Riguardo al mercato del lavoro alle dipendenze si è registrato un decremento pari a -1,9%; tale decremento è imputabile, generalmente, a tutti i settori di attività con particolare evidenza per il settore delle costruzioni (-12,2%); relativamente al lavoro indipendente si rileva un analogo decremeento generalizzato delle unità di lavoro pari a -2,0% per il complesso dei settori di attività;
- una crescita delle retribuzioni lorde per dipendente pari a 1,4% annuo, con incrementi differenziati per settore di attività; si è rilevato, infatti, un aumento del 2,6% nel settore agricolo, un aumento del 2,4% nel settore industriale ed un incremento dello 0,9% nel settore dei servizi;
- l'andamento occupazionale e lo sviluppo delle retribuzioni individuali hanno determinato, congiuntamente, una diminuzione della massa retributiva pari a -0,5% per l'intera economia, determinata da un aumento delle retribuzioni complessive nel settore dell'agricoltura (0,7%) e da una contrazione nei settori dell'industria e dei servizi pari, rispettivamente, a -1,2% e a -0,3%.

Relazione sulla gestione

Si precisa che la perequazione delle pensioni nel corso del 2013 è stata effettuata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (FOI escluso i tabacchi) accertata nel corso dell'anno precedente.

Sulla base di quanto indicato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 novembre 2012 la misura applicata in via provvisoria è stata pari al +3,0% confermata definitivamente con successivo D.M del 20 novembre 2013.

La rivalutazione delle pensioni è stata attribuita secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214 il quale ha stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Andamento dei principali parametri macroeconomici per l'anno 2013 (variazioni percentuali rispetto all'anno 2012)		
<u>PIL ai prezzi di mercato</u>		
Nominale (a prezzi correnti)		-0,4
Reale (a valori concatenati)		-1,9
Tasso di inflazione (1)		1,1
<u>Occupazione</u> (2)		
Complessiva		-1,9
	netto PA	-2,1
<i>Alle dipendenze:</i>		
Intera economia		-1,9
	netto PA	-2,2
Agricoltura		-1,9
Industria		-3,6
	<i>in senso stretto</i>	-1,0
	<i>costruzioni</i>	-12,2
Servizi		-1,2
	<i>privati</i>	-1,4
	<i>pubblici</i>	-0,7
<u>Retribuzioni lorde per dipendente</u> (3)		
Intera economia		1,4
	netto PA	1,8
Agricoltura		2,6
Industria		2,4
	<i>in senso stretto</i>	2,0
	<i>costruzioni</i>	1,8
Servizi		0,9
	<i>privati</i>	1,4
	<i>pubblici</i>	-0,1
<u>Retribuzioni lorde globali</u> (3)		
Intera economia		-0,5
	netto PA	-0,5
Agricoltura		0,7
Industria		-1,2
	<i>in senso stretto</i>	1,0
	<i>costruzioni</i>	-10,7
Servizi		-0,3
	<i>privati</i>	0,0
	<i>pubblici</i>	-0,7

(1) Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI exc. tabacchi).

(2) Sulla base di unità standard di lavoro.

(3) Tassi di sviluppo nominali.

Relazione sulla gestione

3. Le operazioni di assestamento

3.1. Acquisizione e specificazione contabile dei saldi delle denunce contributive

Nel corso del 2013, a fronte di 102.705 mln di saldi accertati nell'anno, ne sono stati ripartiti 92.971 mln, pari al 90,5%.

Anno	Saldi accertati nell'anno	Saldi ripartiti nell'anno	% Saldi ripartiti rispetto a saldi accertati
2009	101.170	97.894	96,8
2010	101.873	96.981	95,2
2011	106.089	100.331	94,6
2012	102.829	102.124	99,3
2013	102.705	92.971	90,5

Nel corso del 2013 la procedura di ripartizione contabile *Uniemens* è stata interessata da processi di reingegnerizzazione informatica, che hanno comportato uno slittamento nella consueta tempistica di elaborazione e ripartizione contabile delle denunce contributive, determinando una percentuale di ripartizione, riferita alla competenza finanziaria dell'esercizio, pari a circa il 90% a fronte del 99% registrato nell'esercizio 2012. Al riguardo, in considerazione dell'entità delle somme non ripartite, necessarie a definire le contabilizzazioni relative al Rendiconto 2013, la Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali, la Direzione Centrale Sistemi informativi e Tecnologici, la Direzione Centrale Entrate e il Coordinamento Statistico Attuariale dell'Istituto hanno acquisito gli elementi per contabilizzare gli importi relativi alle denunce contributive non ripartite (circa 580.000 record per la sola competenza finanziaria anno in corso), seguendo una metodologia il più aderente possibile a quella utilizzata in sede di ripartizione. In virtù delle valutazioni effettuate, per ciascuna voce sono stati associati i conti e le gestioni di rispettiva imputazione ai fini della contabilizzazione provvisoria nell'esercizio 2013. Conseguentemente, sul complesso delle denunce non ripartite, pari a circa 10 mld, sono stati individuate le corrette attribuzioni contabili per un importo totale di 7,80 mld (su un totale non ripartito di 8,60 mld) dal lato delle entrate contributive, mentre per le prestazioni a conguaglio si è attribuita contabilmente l'intera somma di 1,4 mld.

Relazione sulla gestione

3.2. Partite considerate ai fini della determinazione della competenza economica

Per la determinazione della competenza economica dei contributi dei datori di lavoro e degli iscritti - con esclusione dei contributi residuali riscossi per conto del Servizio sanitario nazionale (di pertinenza dello Stato e delle Regioni e Province autonome) e dello Stato (contributi ex Enaoli, ex Gescal, Asili nido e Fondi di rotazione e Fondi interprofessionali) - si è provveduto ad integrare la competenza stessa con l'iscrizione di partite economicamente pertinenti all'esercizio 2013 la cui manifestazione finanziaria, tuttavia, si verificherà nell'esercizio successivo.

Infatti, per i contributi sono stati iscritti i ratei attivi finali, il cui importo è stato determinato sulla base dei contributi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2013 contenuti in denunce che perverranno nel 2014.

Analogamente, la competenza finanziaria delle prestazioni pensionistiche e di quelle temporanee è stata integrata con l'iscrizione di ratei passivi finali relativi alle domande di prestazioni giacenti vale a dire domande pervenute e non liquidate entro la data del 31 dicembre 2013.

3.3. Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare

Le assegnazioni dell'anno sono state computate, tenuto conto dei prelievi effettuati, sulla base delle valutazioni condotte in relazione al grado di inesigibilità dei crediti stessi con riferimento alle singole prestazioni indebite da recuperare.

Le percentuali applicate sono del 45% per le prestazioni pensionistiche come stabilito nella determina del Direttore Generale n. 12 del 22 ottobre 2008 e del 35% per le prestazioni temporanee.

3.4. Svalutazione dei crediti contributivi

Con determinazione del Direttore generale n. 9 del 17 giugno 2013 sono state fissate, per il bilancio consuntivo dell'anno 2013, le percentuali di svalutazione, da applicare alla consistenza dei crediti.

Ai crediti della gestione ex ENPALS, con determinazione del Direttore generale n. 85 del 17 luglio 2014, sono state applicate le medesime percentuali di svalutazione previste per le aziende tenute alla presentazione delle denunce a mezzo DM.

Relazione sulla gestione

Le suddette percentuali sono riportate nella tabella che segue.

Percentuali di svalutazione Consuntivo 2013						
Periodi	Crediti verso le aziende tenute alla presentazione della denuncia a mezzo DM	Crediti verso datori di lavoro del settore agricolo	Crediti verso i coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Crediti verso gli artigiani	Crediti verso i commercianti	Crediti per la gestione separata art.2 L.335/95
fino al 31/12/2006	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	/
dal 2007 al 2008	35,00	35,00	35,00	20,00	20,00	/
dal 2009 al 2010	35,00	35,00	35,00	20,00	20,00	10,00
dal 2011 al 2013	10,00	9,00	12,50	10,00	10,00	10,00

3.5. Assegnazione ai fondi di ammortamento ed al fondo oscillazione titoli

Le quote di ammortamento dell'anno 2013 relative agli immobili ed ai beni mobili e le percentuali di svalutazione dei titoli sono state applicate ai singoli cespiti secondo i criteri e le misure previste dal Regolamento di contabilità.

4. Saggi di remunerazione delle gestioni finanziariamente attive

Con decreto del 12/12/2011 (G.U. n. 291 del 15/12/2011) il Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato, dal 1° gennaio 2012, nella misura del 2,5% in ragione d'anno, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Sulla base del suddetto decreto, per l'anno 2012, è stato considerato nella misura del 2,5% il tasso di remunerazione che le gestioni o fondi finanziariamente passivi debbono corrispondere per le anticipazioni ricevute da quelli finanziariamente attivi.

Relazione sulla gestione**5. Trasferimenti dello Stato per il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità erogata (relativa ripartizione) e per la parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/84**

Lo Stato annualmente, come apporto strutturale alle gestioni pensionistiche dell'AGO, assume a proprio carico il finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità erogata e quello relativo alla parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/84 previsto dall'art 37, comma 3, lett. c) della legge 88/1989 come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/95 e dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97.

Tali stanziamenti vengono complessivamente determinati in sede di legge di stabilità applicando agli stessi le percentuali di perequazione previste dalle norme di cui sopra (FOI più un punto percentuale).

La legge di stabilità per il 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228, all'allegato 2 dell'art. 1, ha adeguato la misura dei trasferimenti in questione.

L'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97 e successive modificazioni ha previsto che l'importo destinato all'INPS per il finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità erogata, al netto di tutte le quote specificatamente attribuite, debba essere ripartito con Conferenza dei servizi sulla scorta dei parametri di cui alla legge n. 335/95 e successive modificazioni.

La Conferenza dei servizi del 15 novembre 2013, in ottemperanza al citato disposto e sulla base dei dati di bilancio consuntivo 2012, ha proceduto a determinare definitivamente le percentuali di riparto tra le gestioni, tenendo conto del rapporto tra contributi e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive, non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Questo criterio utilizzato per effettuare la ripartizione è stato stabilito dall'art. 1, comma 745, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Relazione sulla gestione

Pertanto il trasferimento dello Stato per la quota parte di ciascuna mensilità erogata determina un accolto alla GIAS degli oneri pensionistici delle varie gestioni come di seguito delineato:

FPLD	15.230,07	mln
CD-CM post 1988	1.782,00	mln
Artigiani	801,13	mln
Commercianti	488,49	mln
Minatori	3,00	mln
GIAS per pensioni dei CD-CM ante 1989	698,00	mln
<i>Totale</i>	<i>19.002,69</i>	<i>mln</i>

A seguito della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, la sopracitata legge n. 228/2012 attribuisce i trasferimenti all'ENPALS nella misura di 69,58 mln e i trasferimenti all'INPDAP nella misura di 2.260,86 mln, distinti in 2.254,86 mln per la *cassa trattamenti pensionistici statali* - ex C.T.P.S. e in 6,00 mln per la *cassa pensioni dipendenti enti locali* - ex C.P.D.E.L..

Analogamente, quello per la parziale copertura dell'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della legge n. 222/84 determina l'accordo alla GIAS dei seguenti importi delle sotto indicate gestioni:

FPLD	3.936,53	mln
Artigiani	543,42	mln
Commercianti	460,43	mln
<i>Totale</i>	<i>4.940,38</i>	<i>mln</i>

Relazione sulla gestione

6. Trasferimenti dello Stato a titolo anticipatorio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (ex art. 35, legge n. 448/98) e relativa ripartizione

Il trasferimento da parte dello Stato a titolo anticipatorio nell'anno 2013 ammonta a 17.004,7 mln. Detta somma comprende la quota dei trasferimenti a favore dell'ex INPDAP – soppresso dall'art. 21, comma 1, decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – pari a 8.024 mln. Alla fine dell'esercizio, il corrispondente debito dell'Istituto, evidenziato quale residuo passivo al capitolo 8U2217003, è di 52.245 mln.

Il fabbisogno finanziario complessivo delle separate contabilità del FPLD, relative al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, al soppresso Fondo INPDAI ed al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia si attesta a 76.525 mln mentre quello del FPLD è di 77.358 mln per un ammontare complessivo di 153.883 mln.

Pertanto, tenuto conto dell'importo dell'anticipazione per il 2013, tali fabbisogni hanno trovato copertura complessiva per 15.738 mln nell'ambito del trasferimento dello Stato a titolo anticipatorio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (ex art. 35, legge n. 448/98) e per 138.145 mln nelle disponibilità della Gestione delle prestazioni temporanee ai sensi dell'art. 21 della legge n. 88/1989.

Analogamente, tenuto conto del trasferimento sopra citato per l'esercizio 2013, il fabbisogno finanziario delle gestioni pensionistiche ex INPDAP, CTPS e CPDEL, risulta pari a 40.524 mln e trova pertanto copertura per 13.609 mln nell'ambito del trasferimento dello Stato a titolo anticipatorio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (ex art. 35, legge n. 448/98) e per 26.915 mln nelle disponibilità liquide delle altre gestioni ex INPDAP.

Nei prospetti seguenti si evidenzia la situazione al 31/12/2013 del fabbisogno finanziario complessivo sia del FPLD e delle contabilità